



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

OGGETTO:

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 – APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti cinquanta nella Sede Comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, in modalità telematica (Meet), nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PRINCIPI FRANCESCO - Sindaco	Sì
2. RISTAINO DOMENICO - Vice Sindaco	Sì
3. VILLA FEDERICA - Assessore	Sì
4. GAETA COSIMO - Assessore	Sì
5. NICCO CATERINA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 – ARTICOLO 1, COMMI 816-836 – APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE ANNO 2021

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”*.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, il nuovo canone unico patrimoniale sostituisce i precedenti prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP, ai sensi del d. lgs 507/93, approvato con delibera di C.C. n.21 del 10/03/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93) approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n.15 del 03/03/1997
- Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 05/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 05/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera 56 del 03/11/1997

DATO atto che ai sensi della disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 18/02/2021 è stato disposto:



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

1. *“di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n.49 articoli, comprensivo di n. 1 allegato – Allegato A, categorie delle strade - riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;*
2. *di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione ed approvazione dei criteri e delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio”;*

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell’articolo 1 della Legge 160/2019: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

RAVVISATA la necessità di approvare le tariffe del Canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO approvare i coefficienti e le tariffe del canone unico patrimoniale per l’anno 2021, secondo quanto risulta dall’allegato prospetto, che garantisce il gettito precedente;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.*

VISTI:

- l’articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche le tariffe del nuovo canone patrimoniale non sono assoggettate ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi;



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

2. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
3. di approvare i coefficienti e le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per l'anno 2021, istituito ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1 commi 816-836, secondo quanto risulta dall'allegato alla presente deliberazione, a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il valore del canone dovuto è analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4° D.L.vo 267/00, al fine di consentire in tempo utile gli adempimenti in materia applicazione del canone.



COMUNE DI VILLASTELLONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

In originale firmato digitalmente.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: PRINCIPI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: DI ROSARIO Dr. Giovanni

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Villastellone, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA**